




REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria
COMUNE DI CABELLA LIGURE
Polizia Municipale
Telefono 0143-99430 Fax 0143-919557



Regione Piemonte

N. 02/2023 Registro disposizioni del Responsabile del Servizio Polizia Municipale

OGGETTO: Modifica temporanea della circolazione stradale – Istituzione divieto di circolazione e sosta veicolare per lavori in Piazza della Vittoria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PRESO ATTO della richiesta formulata dalla ditta Sinibaldi Asfalti con la quale viene comunicata la necessità di interdire al traffico veicolare una porzione di Piazza della Vittoria per consentire l'esecuzione di lavori di asfaltatura della stessa e che avranno una durata presunta di circa dieci giorni a partire dal 27.06.2023;

CONSIDERATO CHE per poter svolgere i suddetti lavori nella massima sicurezza e al fine di tutelare l'incolumità delle persone delle cose e della sicurezza stradale, occorre stabilire obblighi divieti e limitazioni a carattere temporaneo;

VISTI gli artt.5,6, 7 del D.Lgs. 285/92;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 165/01;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 267/00;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;


VISTO il Decreto Sindacale nr. 01 del 01.02.2023 di nomina a Responsabile dell'Area amministrativa;

ORDINA

1. dalle ore 08:00 del giorno 27 giugno 2023 e sino al termine dei lavori ed al conseguente ripristino in condizioni di sicurezza della viabilità, è vietato il transito e la sosta di veicoli, ad esclusione di quelli al servizio della ditta incaricata all'esecuzione dei lavori, in Piazza della Vittoria nel tratto indicato dall'apposita segnaletica;
2. la ditta esecutrice dei lavori è incaricata della posa della relativa segnaletica temporanea con obbligo di segnalare adeguatamente l'inizio e la fine del cantiere, attuando tutti gli accorgimenti previsti dalla vigente normativa e di rispettare le disposizioni di cui agli artt. 21 del D.lgs. 285/92 (nuovo codice della strada e s.m.i.) e dagli artt. 30 e segg. Del D.P.R. 495/95 (Regolamento di esecuzione del codice della strada), curando in particolare l'adeguata informazione all'utenza;
3. sono esclusi dal divieto i veicoli adibiti a servizi di polizia o di emergenza e quelli eventualmente autorizzati dal Comando Polizia Municipale;
4. per il periodo di vigenza della presente ordinanza non si osservano le norme contenute in altre vigenti ordinanze in contrasto con la stessa;
5. il personale appartenente alla Polizia Municipale e gli altri soggetti individuati dall'art. 12 del C.d.S. sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
6. la modifica della circolazione di cui al punto 1 spirerà comunque al termine del periodo sopra indicato ed in ogni caso in cui si verifichi un'oggettiva impossibilità allo svolgimento dell'attività di cui all'oggetto.



REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria
COMUNE DI CABELLA LIGURE
Polizia Municipale
Telefono 0143-99430 Fax 0143-919557



Regione Piemonte

Manda a dare notizia della presente ordinanza mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico dell'Ente.

AVVISA

che contro i provvedimenti relativi alla segnaletica, ai sensi dell'art. 37, comma 3 del Codice della Strada predetto, può essere proposto ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale apposto.

Il ricorso, ai sensi dell'art. 74, comma 1 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S. (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.

Il ricorso è notificato, a mezzo raccomandata A.R., all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero dei Lavori Pubblici, Via G. Caraci 36, 00157 ROMA e per conoscenza, a questo Ente.

La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione della presente ordinanza, salvo che ricorrano ragioni di urgenza (art. 74, comma 2 citato D.P.R. 495/92).

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso a sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.:

- *giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104 entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;*

oppure in alternativa:

- *straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Cabella Ligure, li 22/06/2023

Il Responsabile del Servizio
(geom. Marcello Bocca)